

30 gennaio 2024

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D.LGS 36/2023

SECONDA PARTE: LE MODIFICHE POST 1 GENNAIO 2024

Avv. Massimo Petrucci

AGENDA DEGLI INCONTRI

PRIMO INCONTRO (Parte generale)

- Appalti e concessioni (definizioni) e brevi cenni sulle modifiche normative intervenute
- Il nuovo codice: excursus, periodo transitorio, Fondi SIE e PNRR
- Il nuovo codice: struttura del nuovo codice; principi generali e principali novità
- Le fasi del Processo di Programmazione e progettazione
- Le fasi delle procedure di affidamento e stipula del contratto
- Approfondimenti: Il subappalto

SECONDO INCONTRO (Parte speciale)

Le nuove disposizioni in materia di digitalizzazione dopo il primo gennaio 2024

Le soglie e il calcolo del valore dell'appalto (soglie e valore; frazionamento artificioso; proroghe e rinnovi; quinto d'obbligo; costi manodopera e sicurezza);

Gli affidamenti di appalti sotto le soglie comunitarie; gli affidamenti diretti; il principio di rotazione; sottosoglia nel nuovo codice;

Modifiche contrattuali;

Accordi tra PA, in house providing, procedure in deroga (esclusiva)

Rettifiche finanziarie;

Istruttoria ed ammissibilità dei progetti a regia (istruttoria ed ammissibilità; requisiti specifici di ammissibilità; verifiche delle procedure e Check list programmazione)

PERIODO TRANSITORIO: LA CONVIVENZA TRA VECCHIO E NUOVO CODICE

Le disposizioni del dlgs 50/2016 sono state applicate in via transitoria fino al 31.12.2023, per i seguenti articoli:

- art. 21, comma 7- programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
- art. 29 – principi in materia di trasparenza;
- art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
- art. 44 – digitalizzazione delle procedure;
- art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;
- art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;
- art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;
- art. 81 – documentazione di gara;
- art. 85 – DGUE;
- art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario);
- art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
- articolo 213, commi 8, 9 e 10 – ANAC (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);
- articolo 214, comma 6 – MIT e struttura tecnica (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

ATTIVITÀ INTERESSATE DALLA TRANSIZIONE

Le attività interessate sono:

- **redazione o acquisizione degli atti** relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti - **digitalizzazione**;
- **trasmissione dei dati e documenti** relativi alle procedure di cui al primo punto **digitalizzazione**;
- **accesso** alla documentazione di gara **digitalizzazione**;
- presentazione del **DGUE**;
- presentazione delle **offerte**;
- **apertura e conservazione** del fascicolo di gara;
- **controllo** tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

Quali articoli del nuovo codice acquistano efficacia dal 1 gennaio 2024?

Dal primo **gennaio 2024** hanno acquistato efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del nuovo codice:

articolo 19 – principi e diritti **digitali**;

articolo 20 – principi in materia di **trasparenza**;

articolo 21 – **ciclo di vita digitale dei contratti pubblici**; articolo 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (**e-procurement**);

articolo 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici (**BDNC**); articolo 24 – fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE**);

articolo 25 – **piattaforme** di approvvigionamento digitale; articolo 26 – **regole tecniche**;

articolo 27 – **pubblicità** legale degli atti; articolo 28 – **trasparenza** dei contratti pubblici;

articolo 29 – regole applicabili alle **comunicazioni**; articolo 30 – uso di **procedure automatizzate** nel ciclo di vita dei contratti pubblici;

articolo 31 – **anagrafe** degli operatori economici partecipanti agli appalti; articolo 35 – **accesso agli atti e riservatezza**; articolo 36 – norme procedurali e processuali in tema **accesso**;

articolo 37, comma 4 – **programmazione** dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;

articolo 81 – avvisi di **preinformazione**; articolo 83 – **bandi e avvisi**: contenuti e modalità di redazione; articolo 84 – **pubblicazione a livello europeo**; articolo 85 – pubblicazione a **livello nazionale**;

articolo 99 – **verifica** del possesso dei requisiti;

articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – **garanzie** per la partecipazione alla procedura;

articolo 115, comma 5 – **controllo** tecnico contabile e amministrativo;

articolo 119, comma 5 – **trasmissione del contratto di subappalto alla SA**; articolo 224, comma 6 – disposizioni ulteriori.

Articoli specifici

Artt. 20, 27, 28, 29, 84, 85, 90

Pubblicità, trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni

Artt. 19, 20, 21

La svolta digitale nei contratti pubblici

Artt. 22, 23, 25, 29 e 31

L'ecosistema di approvvigionamento digitale

Artt. 25 e 27

Le piattaforme di approvvigionamento e le regole tecniche

Art. 24

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

Le novità normative divenute efficaci dal **1° gennaio 2024** derivano dalla conclusione del **regime transitorio previsto dall'art. 225 del nuovo Codice**, con particolare riferimento alle norme sulla **digitalizzazione degli Appalti pubblici**

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

La finalità del legislatore è stata quella di consentire il **graduale adeguamento alle nuove disposizioni**, sia da parte delle stazioni appaltanti sia dei titolari e gestori di piattaforme certificate, rinviando l'efficacia di dette norme di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del codice dal 1 luglio 2023.

Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel **Comunicato adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “**ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)**”

1. L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

1. L'Ecosistema nazionale ha come fulcro la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** gestita da **Anac** la quale interagisce:

- con le **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti,
- con le **banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti** per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le modalità di funzionamento della **BDNCP** sono stabilite nel provvedimento **ex articolo 23 del Codice, adottato con Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023**

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-261-del-20-giugno-2023-provvedimento-art-23-bdnpc>

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023

Le stazioni appaltanti sono tenute a **trasmettere tempestivamente alla BDNCP, tramite le piattaforme di approvvigionamento certificate**, le informazioni riguardanti:

• Programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori e il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

• Progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione

2. i bandi e gli avvisi di gara

3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

• Affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione e i dati di aggiudicazione

2. gli affidamenti diretti

• Esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto

2. gli stati di avanzamento

3. i subappalti

4. le modifiche contrattuali

5. le sospensioni

6. gli accordi bonari; 7. le istanze di recesso

8. la conclusione del contratto; 9. il collaudo finale

• **Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.**

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

PUBBLICITA' LEGALE (1/3)

L'art. 225, comma 1, del Codice prevede che Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia i seguenti articoli:

- **Art. 27.** (Pubblicità legale degli atti)
- **Art. 81.** (Avvisi di pre-informazione)
- **Art. 83.** (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
- **Art. 84.** (Pubblicazione a livello europeo)
- **Art. 85.** (Pubblicazione a livello nazionale)

L'avvio della digitalizzazione prevede novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023

- A. Le stazioni appaltanti compilano**, all'interno della piattaforma per la pubblicità legale della BDNCP, i bandi e gli avvisi secondo i (i) nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti “**efoms**”) o (ii) secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.
- B. Le Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** per la fase di pubblicazione **trasmettono alla BDNCP tutti i dati necessari alla pubblicazione.**
- C. La BDNCP trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE** affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP, per le procedure indette **a partire dal 01/01/2024**, sono disciplinate dal provvedimento **ex art. 27 del Codice** adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **con delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023.**

L'**allegato I alla delibera n.263/2023** dispone l'“**Elenco degli obblighi di pubblicazione**”, specificando per settori e importi (sopra o sotto soglia UE).

Indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure **avviate prima del 31 dicembre 2023** sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **con delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

PUBBLICITA' LEGALE (2/3)

Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Nuove modalità di pubblicazione dei bandi a livello nazionale ed europeo:

A. Non si pubblica più sulla GURI e Quotidiani

B. Si pubblica su GUUE (appalti (i) sopra soglia e (ii) di interesse transfrontaliero certo), Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP) e Sito della stazione appaltante.

Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e relativi agli affidamenti di interesse transfrontaliero certo

- (i) Pubblicità a livello **EUROPEO** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, nonché avente interesse transfrontaliero certo, con la trasmissione alla **BDNCP** degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione. (ii)
- (ii) La pubblicità a livello **NAZIONALE** degli atti è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

La pubblicità a livello **NAZIONALE** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di **importo inferiore alla soglia di rilevanza europea** è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

Le stazioni appaltanti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

PUBBLICITA' LEGALE (3/3)

PROCEDURE SOTTO-SOGLIA RECAP

Per la pubblicità in ambito **nazionale**, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la **BDNCP** sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure **avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.**

La **pubblicità legale è gratuita**, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti

Per le procedure sotto-soglia semplificate (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando) applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, commi 8 e 9, e dell'Allegato II.1 al Codice

Per le procedure aperte e ristrette sotto-soglia ordinarie, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 di cui sopra:

- Appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo: applicazione della fattispecie europee, come da appalti sopra soglia (art. 3 della delibera n.263/2023)
- Appalti che non presentano un interesse transfrontaliero certo: applicazione delle modalità nazionali (art. 4 delibera n.263/2023)

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

ACQUISIZIONE CIG

Comunicato congiunto ANAC – MIT - Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 (“Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”)

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Di conseguenza, **il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG.**

Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti con acquisizione del CIG

Acquisizione del CIG è obbligatoria

- (i) tutti i contratti pubblici sottoposti alla disciplina del Codice
- (ii) (ii) per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice
- (iii) (iii) per tutte le fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa col MIT, fornisce indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

ACQUISIZIONE CIG

ANAC - COMUNICATO 12 Gennaio 2024 - L'acquisizione dei CIG è contestuale all'invio della richiesta

Attraverso **Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024** si è disposto che fino al 30 settembre 2024, **per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il CIG potrà essere acquisito:**

- attraverso **la piattaforma di approvvigionamento digitale** certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento;
 - l'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la **piattaforma contratti pubblici - PCP**.
1. Riguardo i supposti tempi di attesa per l'acquisizione del **CIG, Anac dichiara che la piattaforma rilascia il CIG contestualmente all'invio della richiesta.**
 2. In relazione alle **difficoltà nell'accesso a piattaforme certificate** è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione **da altre stazioni appaltanti**, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.
 3. Indicato il **Registro Piattaforme Certificate** in relazione alle piattaforme digitali certificate
 4. Viene ricordato che l'accesso tramite **Spid** è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni: anche l'Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

DIGITALIZZAZIONE E TRASPARENZA

L'art. 225, comma 2, del Codice prevede che le seguenti disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- Art. 19. (Principi e diritti digitali)
- Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement))
- Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)
- Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)
- Art. 26. (Regole tecniche)
- Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)
- Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)
- Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)
- Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)
- Art. 37, c.4. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi: pubblicazione programmi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti).
- Art. 106, c.3. (Garanzie per la partecipazione alla procedura: obbligo emissione della "garanzia nativa digitale")
- Art. 115, c.5. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)
- Art. 119, c.5. (Subappalto: la verifica della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del subappaltatore avviene tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 224, c.6. (Disposizioni ulteriori)

Provvedimenti attuativi ANAC dispositivi dal 1.1.2024:

ANAC, Delibera n. 261 del 20 giugno 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 23, co. 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche [...]» ANAC, Delibera n. 262 del 20 giugno 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (FVOE)." ANAC, Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 28, co. 4, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33"

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20.06.2023 - MODIFICATA CON DELIBERA N. 601 DEL 19.12.2023 – ART. 28 CODICE

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione

Le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto.

I dati del ciclo di vita del contratto che **sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.

In AT deve essere solo riportato il **collegamento ipertestuale** che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "**Amministrazione trasparente**" (AT) tutto l'insieme di dati e atti relativi **al ciclo di vita del singolo contratto** che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nella delibera **ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 adottata d'intesa con il MIT**

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dal 1° gennaio 2024

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del codice, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 (oggi abrogato)

Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC entro il 31 gennaio della PEC nella quale indicare il luogo di pubblicazione di detto file.

Riepilogo delle nuove previsioni:

- **per i contratti conclusi entro il 2023:** pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard;
- **per i contratti non conclusi entro il 2023:** la trasparenza, ora indicata nell'art. 28, co. 3, del Codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (vd. Comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023). La pubblicazione avviene in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", con l'indicazione del link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate le informazioni trasmesse attraverso SIMOG.
- **Contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024:** la trasparenza dei dati indicati all'art. 28 co. 3 del codice è assolta mediante la loro trasmissione alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un link che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto (vd. art. 28, co. 3, del Codice).

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI art. 225

L'art. 225, comma 3, del Codice dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono obbligatori i seguenti requisiti:

ALLEGATO II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice

Comunicato ANAC 22.12.2023: obbligo di comunicare all'ANAC la disponibilità delle piattaforme digitali certificate

Entro e non oltre il 31 gennaio 2024 le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate come da articoli 25 e 26 del Codice. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI art. 225

L'obbligo di ricorrere esclusivamente a **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto **le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG**

La stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata **possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni** (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Una delle sezioni della BDNCP è il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** che consente alle stazioni appaltanti di **verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale** degli operatori economici. La verifica può essere svolta **durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto**.

Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori. Il FVOE acquisisce

- (i) dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti
- (ii) (ii) consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi: **la documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici**.

ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, di intesa con MIT, emana le indicazioni relative alle **modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0**.

La verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016, sia per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, dal 01/01/2024 avviene con le modalità di seguito indicate:

CIG acquisiti mediante : Simog Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0.

CIG acquisiti mediante PCP : Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

ANAC – Del. 10.01.2024 - Interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L'interfaccia web per gli appalti e contratti pubblici, messa a disposizione dalla piattaforma Anac, viene estesa **anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Nel comunicato ANAC si legge che “L'Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un'interfaccia web per gli **affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento**”.

Anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5). Per gli affidamenti di importo **pari o superiore a 5.000 euro** restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD.

A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle canoniche piattaforme certificate.

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

ACCESSO AGLI ATTI

Acquistano efficacia dal 1.1.2024 anche gli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, con le seguenti novità:

1. A tutti i candidati e offerenti definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale della stazione appaltante:

i. l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario; ii. i verbali di gara e gli atti; iii. i dati e le informazioni legati all'aggiudicazione.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma:

i. gli atti di cui sopra, ii. le offerte dagli stessi presentate.

3. Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali;**

1. E' consentito l'accesso al concorrente anche alle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, **se indispensabile ai fini della difesa in giudizio** dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

2. Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali

i. Le decisioni sono **impugnabili**, con ricorso notificato e depositato **entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.**

ii. Il ricorso è fissato d'ufficio in **udienza in camera di consiglio** nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del CPA ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione.

3. Nel caso in cui la stazione appaltante **ritenga insussistenti le ragioni di segretezza** indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni (10 giorni dalla comunicazione digitale di aggiudicazione).

4. La stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare **segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento**

Digitalizzazione del ciclo dell'appalto ai sensi dell'art. 225, co. 1, 2 e 3, D.lgs. 36/2023

QUESITI

ALLA LUCE DEL COMUNICATO DEL PRESIDENTE BUSIA DEL 10 GENNAIO CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5000, SI CHIEDE COME SI DEVE FARE PER OTTENERE IL CIG?

Per affidamenti inferiori a 5.000 euro è possibile procedere con duplice modalità: • Acquisizione CIG su PCP tramite scheda AD5 • Acquisizione CIG su piattaforma e-procurement

PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE INFERIORI A 5000,00 QUAL'È ORA LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CIG. ED IN BASE ALL'ELIMINAZIONE DELLO SMART CIG CON ANAC L'OPERATORE ECONOMICO PRESCELTO DEVE ESSERE ISCRITTO ALLE PIATTAFORME SCELTE DALLA PA?

Con le nuove regole in vigore dal 1 ° Gennaio 2024 è necessario che, al momento dell'acquisizione del CIG, sia già stato individuato l'affidatario del contratto, così da poter procedere, contestualmente, anche alle comunicazioni sull'aggiudica

ACQUISIZIONE CIG PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 40.000 EURO ED IN PARTICOLARE SOTTO I 5.000 EURO SENZA UTILIZZO DI PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT

Per affidamenti inferiori a 40.000 € è necessario utilizzare le piattaforme di e-procurement certificate, fanno eccezione solo gli affidamenti sotto i 5.000 € per i quali è possibile utilizzare l'interfaccia della Piattaforma Contratti Pubblicitario.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE DEVE FARE UN MICRO COMUNE, CHE NON HA LA POSSIBILITÀ DI QUALIFICARSI, PER POSSIBILI FUTURI INTERVENTI OLTRE SOGLIA CHE NECESSITANO DI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA?

Può rivolgersi ad una Centrale di Committenza

Le soglie e il valore dell'appalto*

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i nuovi **Regolamenti UE 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 e 2023/2510 che fissano le nuove soglie comunitarie, al di sopra delle quali si applica la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.** A seguito di tali modifiche, a decorrere dal **1 gennaio 2024**, le soglie di cui all'**articolo 14 del D.Lgs.n. 36/2023** saranno quelle riepilogate nelle tabelle seguenti.

Appalti pubblici nei settori ORDINARI	Vecchia soglia	Nuova soglia
lavori pubblici e concessioni	<i>Euro 5.382.000</i>	<i>Euro 5.538.000</i>
Forniture e servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali; concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali;	<i>Euro 140.000</i>	<i>Euro 143.000</i>
Forniture e servizi da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;	<i>Euro 215.000</i>	<i>Euro 221.000</i>

Appalti pubblici nei settori SPECIALI	Vecchia soglia	Nuova soglia
lavori	<i>Euro 5.382.000</i>	<i>Euro 5.538.000</i>
Forniture e servizi concorsi pubblici di progettazione	<i>Euro 431.000</i>	<i>Euro 443.000</i>

Il calcolo del valore dell'appalto

- Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato **sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla SA**. Il calcolo tiene conto dell'**importo massimo stimato**, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
- La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice salvo se ragioni oggettive lo giustificano.
- **L'ANAC**, nell'ambito dell'indagine relativa agli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture espletati da un Comune, con la **Delibera n. 666 del 28 settembre 2021** – oltre a ricordare che il valore dell'appalto deve essere quantificato al momento in cui l'Amministrazione avvia la procedura di affidamento del contratto – per quanto concerne il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Dlgs n. 50/2016, comma 1, **con particolare riferimento al divieto di artificioso frazionamento degli appalti, ha osservato che il ricorso a micro affidamenti diretti di breve durata in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente da esperire con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, priva l'Amministrazione di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall'effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità.**
- La stessa Autorità ha sottolineato che nelle Linee Guida n. 4 è stato ribadito che al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla **corretta definizione del proprio fabbisogno** in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione

Il calcolo del valore dell'appalto

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie comunitarie è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Il calcolo del valore dell'appalto – focus sulla giurisprudenza

La giurisprudenza di merito (Cfr. ex multis **TAR Roma n. 12540 del 31 ottobre 2019**) **condivide l'orientamento secondo cui la determinazione del valore di stima da parte della stazione appaltante è, in linea di principio, insindacabile**, *«salvo la prova del ricorrere di illogicità evidenti stante la necessità che la (pur ampia) discrezionalità tecnica di cui la Stazione appaltante dispone, ai sensi dell'art. 35, commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016, nella fissazione del valore stimato di un appalto, non si trasformi in arbitrio e prescinda totalmente dagli elementi ricavabili dal contesto economico di riferimento»*.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 5634 del 28 settembre 2020, ha chiarito e specificato i seguenti principi di diritto:

- le Stazioni Appaltanti “devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”;
- “è necessario che la determinazione della base d'asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza”.

Il calcolo del valore dell'appalto – focus sulla giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, sez. III, con **sentenza n. 3191 del 26 aprile 2022**, sulla base della Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018 per cui sono da considerare “**clausole immediatamente escludenti**” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico, **ritiene di dare seguito alla giurisprudenza che considera immediatamente escludente la legge di una gara di appalto che prevede una base d'asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa ovvero che esclude un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporta l'esecuzione in perdita** (Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id., V, 25 novembre 2019, n. 8033, e da ultimo Cons. Stato, III, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).

Ai sensi dell'art. 35, c. 4, del Codice il calcolo (del valore stimato di un appalto) **tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto** esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Detta disposizione è stata riportata **nell'art. 14 del Nuovo Codice** «Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, **ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara**. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto».

Coerentemente al citato dettato normativo il bando tipo ANAC n. 1/2021 (approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022 e aggiornato al Decreto PCM, DPO, del 7 dicembre 2021 e al Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, **al par. 3.2 «opzioni e rinnovi» prevede 5 ipotesi di clausole facoltative**: 1. rinnovo del contratto; 2. affidamento di servizi analoghi ex art. 63, comma 5; 3. modifiche del contratto ex art. 106, comma 1, lett. a); 4. modifiche del contratto ex art. 106, comma 1, lett. e) – non sostanziali; 5. proroga tecnica ex art. 106, comma 11.

Divieto di frazionamento artificioso art. 35

- Metodi calcolo: Co. 4 «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara».
- Co. 5: Se una PA è composta da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del **valore totale stimato per tutte le singole unità operative**. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa.
- Principio, co. 6 «La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».
- Co.8 «Per gli appalti di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla PA»
- Co. 9. «Per i contratti relativi a lavori e servizi: «a) quando può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto».
- Co. 16. «Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione».

Delibera N.628/2021 depositata il 21 settembre 2021 e N. 848/2016

- «la clausola di rinnovo tacito dell'affidamento contenuta nel contratto d'appalto non è conforme all'art. 6 della l. 537/1993, come modificato dall'art. 23 della l. 62/05, e all'art. 57, co. 7, d.lgs.163/2006;
- la ripetuta rinnovazione del contratto iniziale non è conforme alle disposizioni dettate dagli artt. 63, co. 5, del d.lgs. 50/2016 (già art. 57, co. 5 del d.lgs. 163/2006) e 106, co. 11, d.lgs. 50/2016 (già art. 23 l. 62/2005), in materia di ammissibilità della ripetizione/proroga dei contratti in essere;
- il frazionamento del contratto in oggetto da parte del Comune di - omissis - e il reiterato affidamento dello stesso al medesimo esecutore in assenza di procedure competitive è in contrasto con l'art. 29, comma 1, 3 e 4, e con l'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell'affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto, contenute sia nel d.lgs. 163/2006 applicabile all'affidamento iniziale; sia nel d.lgs. 50/2016 applicabile ratione temporis agli affidamenti operati in favore della impresa – omissis - nel dicembre 2017 e nell'aprile 2020. Per quanto attiene a tali ulteriori affidamenti senza gara, inoltre, si rileva l'inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente, recato dall'art. 36 comma 1 del d.lgs. 50/2016»
- **Delibera n. 848 del 03/08/2016** «Nella procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di una casa di riposo «è illegittimo il disciplinare di gara che preveda un importo a base di gara **calcolato sui soli canoni di locazione da versare all'ente appaltante, senza tenere conto dei presunti ricavi di gestione derivanti dai corrispettivi che verranno versati al concessionario dall'utenza**».

Divieto di frazionamento artificioso

- C.d.S, sez. III, 21.05.2021 n. 3974; sez. III, 21.05.2021 n. 3971
- Erano state bandite cinque procedure “parallele” (...). Tutte di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro.
- L’art. 35, c. 6, d.lgs. 50/2016 dispone che *“Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice **tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino**”*.
- Le ragioni del frazionamento emergono dalla nota (...) della Direzione strategica dell’Azienda sanitaria, ma esse non sono tali da costituire una valida giustificazione, in quanto l’ASL non ha compiuto una specifica ricognizione delle proprie esigenze di acquisto decidendo il frazionamento a prescindere dalle stesse, sulla base di valutazioni attinenti all’autonomia gestionale e finanziaria dei Distretti e alla necessità di una gara “ponte” nelle more di una procedura di gara aziendale. Ha frazionato la procedura su base locale, correlandola alle esigenze d’acquisto, note ai singoli distretti, omettendo di procedere ad una attività di ricognizione del fabbisogno semplice da effettuare sommando i dati provenienti dai distretti.

Divieto di frazionamento (sempre CdS)

- Il risultato è stato il **frazionamento del fabbisogno aziendale, su base sia locale sia temporale**, posto che si è consentito l'utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto nell'ambito del territorio dell'Azienda sanitaria, per importi "estensibili" sino a 40.000 euro, teoricamente replicabili una volta che il fabbisogno torni a riquotarsi in sede locale.
- E' **scardinato il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, e vanificato l'utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice quali, ad es., l'accordo quadro di cui all'art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l'applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste (centralizzazione).**
- Il Collegio non disconosce l'orientamento della Sezione III n. 3566/2020, avente anch'esso a oggetto la fornitura di apparecchi medici. Si trattava di una gara "ponte" bandita dall'ASL (non dai singoli distretti) nelle more della definizione della gara della SUA regionale (*"nel frattempo dell'aggiudicazione della corrispondente gara d'appalto regionale da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione"*)

Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120)*

1. I contratti **possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti**, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - a) **se le modifiche**, a prescindere dal loro valore, sono state previste in **clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali** (anche in clausole di opzione);
 - b) per la **sopravvenuta necessità** di lavori, servizi o forniture **supplementari, non previsti** nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente **nel contempo**:
 - 1) risulti **impraticabile per motivi economici o tecnici**;
 - 2) comporti per la stazione appaltante **notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi**;
 - c) per le **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto **per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante**. Rientrano in tali circostanze **nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti**;
 - d) se un **nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario** a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
3. I contratti **possono parimenti essere modificati**, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori**:
 - a) **le soglie fissate all'articolo 14**;
 - b) **il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture**; **il 15 per cento** del valore iniziale del contratto per i contratti di **lavori**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120)

5. Sono **sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.**

6. La modifica è **considerata sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. **Non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino **risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino **soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. **Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.** Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Proroghe tecniche

- La durata del contratto, può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, all'unico scopo di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale proroga, che si definisce "tecnica", è onerosa in quanto viene disposta prevedendo la remunerazione del fornitore agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e può essere ammessa per il tempo strettamente necessario a consentire l'aggiudicazione di un contratto e dunque esclusivamente nel corso della relativa fase di gara, a fronte di una motivazione circostanziata.
- L'importo della proroga tecnica va computato con una quantificazione prudenziale ai fini dell'individuazione del valore stimato dell'appalto.

La proroga tecnica: eccezionalità e limiti applicativi

I caratteri della proroga tecnica sono:

a) L'eccezionalità

- La proroga deve infatti rivestire carattere eccezionale ed è utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. da ultimo Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 novembre 2022, n. 2552, ma anche Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

b) La necessità che sia già stata avviata la nuova gara al momento della proroga

- La proroga ha infatti carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro – si parla infatti di c.d. contratto ponte - (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, con sentenza del 18 aprile 2020 n. 1392);

c) L'obbligo di puntuale motivazione

Qualora l'Amministrazione si determini alla proroga del rapporto, tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale dell'evidenza pubblica (Cfr. da ultimo sul tema Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 124 dell'8 ottobre 2020);

- ## d) La non responsabilità in capo alla SA di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario
- posto che la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amm., vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018).

La proroga tecnica: eccezionalità e limiti applicativi

Una volta cristallizzata la disciplina nell'originaria documentazione di gara, l'opzione di proroga tecnica non può che essere esercitata conformemente a quanto già previsto e solo per il periodo indicato.

Nella definizione del termine finale di un contratto pubblico deve infatti ravvisarsi la sintesi dell'equilibrio tra le esigenze dell'Amministrazione e quelle della contendibilità del servizio all'interno del mercato. Cosicché, solo ove la clausola dell'opzione di proroga sia impiegata conformemente all'iniziale documentazione di gara, l'esigenza di garantire la continuità del servizio potrebbe ritenersi legittimamente esercitata entro il limite della proporzionalità e della ragionevolezza, diversamente configurandosi un abusivo vantaggio economico in favore dell'operatore uscente nonché un indice di inefficienza della Pubblica Amministrazione, in contrasto con il principio di tempestività di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Cfr. Delibera ANAC 6 settembre 2022, n. 412).

Recentemente il TAR Napoli, sez. VIII, con la sentenza n. 891 del 10.02.2022 in materia di proroga tecnica - richiamando i numerosi precedenti sia del Consiglio di Stato (sez. V, n. 274 del 2018; n. 3588 del 2019) che della Corte di Cassazione (Sez, Un. Ord. n. 2811 del 31 ottobre 2019) in materia di contenzioso sulla c.d. proroga tecnica - ha ritenuto evidente che la stessa, risolvendosi in un affidamento diretto, che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, pertiene all'esercizio del potere autoritativo, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

L'istituto del rinnovo ed il suo impatto sul valore dell'appalto

- L'istituto del **rinnovo** prevede la possibilità di ricorrervi se esplicitamente previsto nei documenti di gara. **Più in particolare l'importo del rinnovo, deve essere computato nel valore stimato dell'appalto.**

La disposizione è contenuta nell'Art. 14 comma 4 del Nuovo Codice («*Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto*»).

- Sul punto **bando tipo ANAC n. 1/2021** – come già il precedente del 2017 – **specifica in maniera inequivocabile che il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni del contratto originario.**

Differenza rinnovo contrattuale e proroga

Per quanto attiene alla differenza tra gli istituti del rinnovo e della proroga di un contratto pubblico il Giudice Amministrativo ha premesso che

- *non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013)*
ha precisato che
- *il primo (rinnovo) comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda (proroga) ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.*

Proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo

La proroga nel nuovo codice (art. 120 commi 10 e 11):

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Proroga nel nuovo Codice

Proroga Art. 120 c. 10 e
11

Il nuovo Codice distingue tra

La proroga prevista come **opzione**
nella documentazione di gara
iniziale e nel bando

La proroga concessa in **casi eccezionali** nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare

L'istituto del rinnovo ed il suo impatto sul valore dell'appalto e differenza rinnovo - proroga

L'istituto del rinnovo è rinvenibile nell'articolo 35, che prevede la possibilità di ricorrervi se esplicitamente previsto nei documenti di gara. Più in particolare è lo stesso articolo a disporre che l'importo del rinnovo, deve essere computato nel valore stimato dell'appalto.

La medesima disposizione è contenuta nell'Art. 14 comma 4 del Nuovo Codice.

Sul punto bando tipo ANAC n. 1/2021 – come già il precedente del 2017 – specifica in maniera inequivocabile che il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni del contratto originario.

Per quanto attiene alla differenza tra gli istituti del rinnovo e della proroga di un contratto pubblico il Giudice Amministrativo premesso che

non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013)

ha precisato che

il primo (rinnovo) comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda (proroga) ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Il quinto d'obbligo nel nuovo Codice

Quinto d'obbligo

Art. 120 c. 9



**il quinto d'obbligo non è più
attivabile se non previsto
esplicitamente.**

- La facoltà di utilizzare il quinto d'obbligo potrà essere legittimamente inserita negli atti di gara iniziali, e soltanto laddove prevista, la stazione appaltante potrà esercitarla.
- *9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

- il TAR Lombardia nella sentenza n. 284 del 10 febbraio 2020 in relazione a tale istituto, ha precisato che **“nessuna norma del Codice dei Contratti pubblici e tantomeno l’art. 106 comma 12 richiede che il ricorso al “quinto d’obbligo” assuma rilevanza ai fini della determinazione del valore d’appalto oggetto di gara”**.
- Così anche le linee guida rilasciate da ITACA (*Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture*) ove si precisa che **l’importo complessivo stimato non include il c.d. «quinto d’obbligo» entro il calcolo del valore d’appalto.**

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

- Anche il **TAR Campania**, con **sentenza del 27 novembre 2020, n. 5595** si è pronunciato in merito ai limiti applicativi dello strumento di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, accogliendo il ricorso dell'impresa ricorrente, la quale impugnava il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva disposto l'incremento delle prestazioni nel limite del 20% dell'importo contrattuale, lamentando l'assenza dei presupposti di cui al summenzionato articolo ed il conseguente artificioso frazionamento.

Nello specifico, nella sentenza in esame, il Tribunale ha chiarito come **l'istituto del quinto d'obbligo riguarda le sole circostanze imprevedibili e sopravvenute** nel corso dell'esecuzione del rapporto e **giammai può essere utilizzato per rimediare ad errori originari compiuti dalla SA in sede di valutazione del fabbisogno, ovvero per eludere gli obblighi discendenti dal rispetto delle procedure ad evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni.**

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

- **Il TAR Lazio, 15 dicembre 2020, n. 13539** ha precisato che mentre nel caso della lett. c) dell' art. 106 è necessario comunque un accordo delle parti per modificare l'oggetto del contratto (fermo restando che la modifica non deve alterare "la natura generale del contratto"), l'applicazione del comma 12, con l'aumento o la diminuzione delle prestazioni "fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto", è solo la conseguenza dell'esercizio di un diritto potestativo dell'Amministrazione, che può infatti "imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"; per cui "in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

Sulla stessa scia l'ANAC ha adottato il **Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021** in risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire la corretta interpretazione della suddetta disposizione.

- In particolare, l'Autorità **ha ritenuto che la previsione del comma 12 dell'art. 106** (che disciplina il predetto incremento del quinto) **non possa configurarsi come una fattispecie autonoma** di modifica contrattuale, ma debba **rientrare nelle ipotesi di varianti contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) ovvero nelle ipotesi di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 2.**
- Pertanto, l'Autorità ha precisato che l'incremento del quinto può essere disposto solo se è motivato da circostanze impreviste e imprevedibili disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. c) e sempre che la modifica non alteri la natura generale del contratto.
- In mancanza di circostanze impreviste ed imprevedibili, la stazione appaltante può disporre solo le modifiche previste dall'art. 106, comma 2 vale a dire un incremento che resti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) gli importi delle soglie europee (per i servizi, le forniture e i lavori);
 - b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

- Con nota del 18/5/2021, Consip S.p.A. ha inoltrato apposita richiesta di parere all'ANAC chiedendole di confermare che sia legittimo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), prevedere nella documentazione di gara la facoltà, esercitabile discrezionalmente dalla stazione appaltante, di incrementare l'importo contrattuale fino ad un 20% in più, a condizione che tale facoltà sia trattata come una "opzione" contrattuale e, quindi, il suo importo sia considerato nel calcolo dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, anche ai fini della valutazione del superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 35.

- **Con Delibera n. 461 del 16 giugno 2021**, l'ANAC ha chiarito che:

le modifiche contrattuali ex comma 1, lettera a), dell'articolo 106 si concretizzano in variazioni possibili, meramente eventuali, già previste nei documenti di gara iniziali e possono essere realizzate senza limiti di importo, a condizione che non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto e che il valore della modifica sia calcolato nell'importo complessivo del contratto, nel rispetto dell'articolo 35, del Codice.

La predeterminazione degli elementi essenziali delle possibili, future modifiche contrattuali nei documenti di gara, comporta l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa, eventuale esecuzione, alle condizioni già previste nelle pertinenti clausole.

Il quinto d'obbligo alla luce della giurisprudenza e dell'Anac 23.03.21

- **L'Autorità, con la medesima Delibera n. 461 del 16 giugno 2021, ha ulteriormente precisato che: le modifiche indicate ai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, invece, sono collegate al verificarsi, in fase di esecuzione, di fatti imprevisti e imprevedibili. Si tratta di modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento, non prevedibili, neanche in termini di mera possibilità. In relazione a tali esigenze emerge, quindi, la necessità di regolare le modalità e le condizioni di esecuzione: il comma 12 dell'articolo in esame risponde proprio a tale esigenza imponendo all'aggiudicatario l'obbligo di eseguire le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto, nel solo caso in cui le modifiche siano contenute nel limite di un quinto dell'importo originario.**

La distinzione tra le due fattispecie non è priva di conseguenze pratiche:

- **le modifiche già previste nei documenti di gara, al loro eventuale verificarsi, dovranno essere interamente eseguite dal contraente alle condizioni ivi indicate;**
- **le modifiche impreviste e imprevedibili dovranno essere obbligatoriamente eseguite alle condizioni indicate nel contratto originario soltanto se contenute nel limite di un quinto dell'importo dello stesso.**

Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice

APPALTI SOTTOSOGLIA

Art. 50 comma 1 D.Lgs 36/2023: le procedure di affidamento



Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice

- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, **per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;
- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea**.

! Per le procedure di cui ai punti c), d) ed e) si conferma la **libertà di scelta del criterio di aggiudicazione ad eccezione di cui all'art. 108 comma 2**

Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo: (art. 108 comma 2)

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (cfr. il cui costo è pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a 140.000 euro**;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo

Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice

- Principali novità:



1. Scomparsa dell'affidamento diretto c.d. mediato di cui all'art. 36 comma 2 lett. b), confermando la sussistenza di due procedure

Affidamento diretto puro

Procedura negoziata


2. Eliminazione del sorteggio nella scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate.

Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice

Esclusione automatica delle offerte anomale nel sottosoglia

Art. 54

Nelle procedure sottosoglia le SA, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso **prevedono clausole di esclusione delle offerte che risultano anomale, se le offerte presentate sono pari o superiori a cinque**



In questo caso, **l'individuazione delle soglie di anomalia viene indicata negli atti di gara sulla scorta dei metodi di calcolo contenuti nell'allegato II.2**: è questa un'importante novità introdotta.

- L'articolo rispecchia, quindi, la disciplina già contenuta nell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, che diviene, con la disposizione in esame, disciplina a regime e non più transitoria.

Principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Legge 241/1990 Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

Nell'ambito delle forme consensuali di esercizio della potestà amministrativa rientrano anche gli

accordi tra pubbliche amministrazioni

con cui queste ultime concordano le modalità di programmazione e di esecuzione di interventi pubblici, coordinando le rispettive azioni.

Il riferimento normativo degli accordi tra le PP.AA. è costituito dagli artt. 27 della legge n. 142 del 1990 e succ. mod. (ora confluito nell'**art. 34 del d.lgs. n 267 del 2000**) e dall'**art. 15 della legge n. 241 del 1990**

La L 662/96 recante la disciplina delle attività di **programmazione negoziata** individua, quali specifici strumenti:

- le **intese istituzionali di programma** - **gli accordi di programma quadro** - **i patti territoriali** - **i contratti di programma** - **i contratti d'area**

*«1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenze di servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi **per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.***

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.*

*2-bis. Gli accordi sono **sottoscritti con firma digitale**, ai sensi dell'articolo 24 CAD, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata **pena la nullità degli stessi.***

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, **i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo **devono essere motivati** ai sensi dell'art. 3».*

La norma è espressione di una generalizzazione del principio dell'**esercizio consensuale della potestà amministrativa.**

Gli accordi fra amministrazioni rientranti nell'ambito degli accordi organizzativi, sono **strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni.** L'art. 15 della l. n. 241/1990 prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere degli accordi tra loro che **sono dei veri e propri contratti aventi lo scopo di permettere la rapida e contestuale ponderazione di interessi pubblici concorrenti**

Si veda la **Direttiva 24/2014, art. 12**

Giurisprudenza su limitazioni agli accordi tra pubbliche amministrazioni

Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza del 28 marzo 2017, n. 1418: la “convenzione” è riconducibile all’accordo fra pubbliche amministrazioni (ex art. 15 l. 241/1990) oppure a quello del contratto privatistico (ex art. 1321 c.c.), in base al seguente assunto: *“qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico [...], prestatore di servizi [...] e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio fra i medesimi”*.

“Qualora non sia riscontrabile l’interesse comune PA - cooperazione finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi - o qualora le prestazioni da affidare abbiano natura patrimoniale e siano astrattamente reperibili presso privati, non è configurabile un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, non essendo ammissibile l’affidamento diretto ad altra amministrazione, ma occorre indire una procedura selettiva pubblica” (TAR Palermo, I, Sentenza n. 2259 del 24/09/2019).

Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 27/07/2018: *“Da quanto appena precisato discende, a contrario, che nell’ambito dell’accordo art. 15 legge 241/90, i movimenti finanziari tra i soggetti potranno configurarsi solo come mero ristoro dei costi funzionali all’attuazione degli obiettivi previsti dall’accordo (al di fuori, quindi del perimetro delle spese di personale e delle altre ordinarie di funzionamento che comunque l’ente deve sostenere) e non come corrispettivo per i servizi resi e comunque non a carico di una sola delle parti contraenti”*. Deve ulteriormente precisarsi che l’accordo presuppone sempre e comunque *“un risparmio di mezzi e risorse finanziarie”, dovendosi in caso diverso fare ricorso alle “ordinarie procedure di gara per l’acquisizione del servizio”* (non vi sono elementi riferibili al risparmio di spese);

Possibili rischi di violazione delle norme sugli aiuti di Stato

Al considerando n. 31 della direttiva 2014/24/UE si richiede che le forme di cooperazione pubblico-pubblico esentate dall'applicazione della disciplina per mezzo del meccanismo dell'in house providing non diano luogo a distorsioni della concorrenza nei confronti degli operatori economici privati. Occorre dunque evitare che il soggetto in house si trovi in una posizione privilegiata rispetto ai proprio concorrenti privati.

Le società in house possono essere qualificate come imprese, in quanto secondo la Commissione il mero fatto che un'attività sia svolta da una p.a. non incide sulla natura economica della stessa. Dunque, *“costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato”* (sentenze della Corte di giustizia C-222/04, C-41/90, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01). L'ente in house, dunque, è qualificabile come impresa ai fini del diritto antitrust.

Dunque *“finché le attività nell'organizzazione [dei servizi resi sul mercato dalla società partecipata dall'ente pubblico] non vengono tenute del tutto distinte, sotto il profilo sia finanziario e contabile che materiale e del personale, da quelle che essa (la società in house) effettua come servizio esecutivo di una o più amministrazioni pubbliche, essa è in grado di utilizzare i vantaggi derivanti dal suo status pubblico nella concorrenza con altri operatori sui segmenti di mercato ancora aperti”* (conclusioni dell'Avvocato generale nella causa ASEMFO, C-295/05)

Ne consegue che se l'affidamento a favore di società *in house* non sia assistito da garanzie espresse contro forme manifeste o dissimulate di finanziamento incrociato tra le attività svolte in qualità di servizio esecutivo interno dell'amministrazione e quelle poste in essere in veste di operatore di mercato sui segmenti di mercato aperti, l'affidamento può porsi in contrasto sia con il divieto di limitare la concorrenza fra imprese pubbliche e imprese private, sia con il regime degli aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 106 e 107 TFUE.

Le rettifiche finanziarie - Decisione C(2019) 3452 final del 14/05/2019

Le nuove irregolarità sono:

Irregolarità n. 3 – Mancanza di giustificazione per la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (tasso di rettifica pari al 5%).

Tale irregolarità scaturisce da alcuni nuovi adempimenti di cui all'art. 46, par. 1 della direttiva 2014/24/UE secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti l'appalto e li riportano nei documenti di gara o nella relazione unica.

Irregolarità n. 8 – Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati

Non si applica qualora venga già coperta da altri tipi di irregolarità previsti nei presenti Orientamenti. Viene chiarito che, qualora le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati (accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di acquisti centralizzati e centrali di committenza) non siano state eseguite conformemente alla direttiva applicabile, e la inosservanza avrebbe potuto avere un effetto deterrente sui potenziali offerenti (ad esempio: la durata di un accordo quadro supera i quattro anni, senza debita giustificazione), si applica un tasso di rettifica del 10% che salirebbe al 25% nei casi in cui l'inadempienza abbia portato all'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quella cui avrebbe dovuto essere aggiudicato (quando il bando di gara non è stato pubblicato)

Irregolarità 13 – Limitazione ingiustificata del subappalto

Si inserisce in un contesto normativo dove diversi sono gli elementi di novità introdotti in materia di subappalto (Cfr. art. 71.1, 71.3 e i punti da 71.5 a 71.8) e si connette alle posizioni che la Corte di Giustizia dell'Unione ha assunto sul tema. Per tale irregolarità è previsto un tasso di rettifica del 5%, per i casi in cui la documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni sull'uso di subappaltatori per una parte del contratto astrattamente specificata come una percentuale di tale contratto, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che sarebbero interessati. Con riferimento al diritto applicabile connesso alla irregolarità in questione, negli Orientamenti viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 2016, riguardante una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico per la costruzione di una tangenziale a Wroclaw (Breslavia, Polonia) dove è stata confermata una irregolarità relativa alla limitazione dell'uso di subappalto che dà adito a rettifiche finanziarie, poiché la Direttiva 2004/18/UE ammetteva il ricorso al subappalto senza limitazioni in proposito. Tuttavia si ricorda che la Corte di Giustizia è stata richiamata di recente ad esprimersi ancora.[3] Per completezza di informazioni è da ricordare che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione sulla norma nazionale italiana, con riferimento in particolare alle disposizioni relative al divieto di subappaltare più del 30%. È in corso il "contraddittorio" con la Commissione e si è in attesa di una pronuncia da parte della Corte di Giustizia europea; ad ogni modo l'Italia avrebbe difficoltà ad applicare, come sembrerebbe aspettarsi l'Unità audit della DG Regio, una rettifica finanziaria del 5% in caso di appalti affidati nei limiti stabiliti dalla norma nazionale.

Irregolarità n. 18 – precedente coinvolgimento irregolare di candidati/offerenti nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice (tasso di rettifica del 25%)

Per i casi in cui la consulenza preventiva di un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o si traduce in una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni indicate agli articoli 40 (consultazioni preliminari di mercato) e 41 (partecipazione precedente di candidati e offerenti) DIR 24.

Irregolarità n. 23 – modifiche degli elementi dell'appalto contenuti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri

Vengono introdotte alcune novità previste dalle disposizioni di cui all'art. 72 della direttiva 24/2014/UE, prevedendo i casi di irregolarità ma anche i casi in cui le modifiche agli elementi contrattuali ai sensi dell'art. 72.2 non comporterebbero irregolarità soggette a rettifica.

Qualora fosse violato il disposto regolamentare di cui all'art. 72, paragrafo 1, o se esistesse una modifica sostanziale degli elementi del contratto (quali il prezzo, la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati) si applicherebbe un tasso di rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e dei nuovi eventuali lavori/forniture/servizi derivanti dalle modifiche. Per quanto concerne il caso di irregolarità relativo all'aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario, è previsto un tasso di rettifica del 25% del contratto iniziale e del 100% delle modifiche al contratto, cioè dell'aumento del prezzo.

ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ PROGETTI

- La logica seguita nella definizione dei criteri deve essere ispirata alla rilevazione e al conseguente finanziamento di interventi coerenti ed efficaci rispetto agli obiettivi generali e specifici di ciascun Programma di investimento. In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente l'istruttoria, l'ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali, i criteri di selezione risultano:
- **Requisiti di ammissibilità**, ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria: **Requisiti generali di ammissibilità**, che rispondono alle finalità di ciascun Programma ed ai principi guida trasversalmente applicabili; **Requisiti specifici di ammissibilità**, che rispondono alle esigenze specifiche dell' Azione di riferimento e dell'Avviso
- **Criteri di valutazione**, che consentono di valutare la rispondenza del progetto alla strategia del Programma, nonché agli obiettivi e ai Risultati Attesi di ciascuna Linea di Azione
- **Criteri di priorità**, ovvero gli elementi che, ove previsti e previo raggiungimento di una soglia minima di valutazione, riconoscono automaticamente agli interventi che ne sono in possesso l'ammissibilità a finanziamento, nonché il diritto di precedenza all'attuazione in caso di insufficienza della dotazione finanziaria residua
- **Criteri di premialità**, ovvero quelle caratteristiche progettuali che, in considerazione della strategia del Programma, consentono l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo "premiare" che concorre alla definizione della graduatoria dei progetti da ammettere a finanziamento

ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ PROGETTI

- **Requisiti di ammissibilità tipici degli interventi a regia:**
- - localizzazione dell'intervento
- - conformità con la strategia, accordi di Partenariato e Programma di riferimento (nonché priorità di investimento, azione, obiettivo, etc.)
- **RACCOMANDAZIONE:** *Per la verifica del requisito, dovranno essere forniti tutti i documenti atti a dimostrare la coerenza strategica del progetto candidato sia alla strategia di investimento complessiva del Beneficiario sia alle strategie nazionali e comunitarie rilevanti per la tipologia di operazione considerata*
- - assenza di duplicazione del finanziamento proveniente da altri fondi (*'impossibilità, sancita normativamente, di finanziare due volte gli stessi costi sostenuti (art. 65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 129 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) 966/2012)*)
- **RACCOMANDAZIONE:** *Tale requisito deve essere dimostrato dal Beneficiario mediante tutte le informazioni/dichiarazioni, che risulteranno cogenti e che certificano il rispetto dei principi sopra richiamati*

ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ PROGETTI

- - Dotazione da parte del beneficiario di una struttura gestionale adeguata ed improntata ispirata ad un sistema di gestione degli interventi secondo criteri di qualità nel rispetto degli obblighi normativi (*mantenimento di una contabilità separata, di sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio e conclusione delle operazioni*)
- - **Comprovato rispetto della normativa vigente in materia ambientale, di appalti pubblici e di aiuti di Stato.**
- RACCOMANDAZIONE: *Il Beneficiario dovrà delineare l'impianto normativo di riferimento per tipologia di operazione (es. Intervento da sottoporre a VIA o altre procedure in ambito ambientale) e il relativo stato dell'arte dell'iter procedurale e autorizzativo. Tale previsione si applica anche alle operazioni in fase di progettazione, per le quali si dovrà esplicitare la tipologia e lo stato dell'arte delle analisi tecnico-ambientali di riferimento. Presentazione di un cronoprogramma di attuazione dettagliato, che specifichi l'intero iter di attuazione sino alla messa in esercizio, incluse le procedure di appalto e le procedure di autorizzazione necessarie. Per quanto riguarda le candidature "in fase di progettazione", il cronoprogramma deve evidenziare la conclusione della fase attuativa in coerenza con la tempistica del Programma.*
- **L'indicazione delle procedure di appalto ipotizzate o effettuate per l'operazione consentirà di valutare eventuali difficoltà in fase di affidamento delle opere/servizi/forniture, con la connessa possibilità di suggerire possibili correttivi per velocizzare il cronoprogramma attuativo. UN INTERVENTO ATTIVATO CON PROCEDURE IRREGOLARI DAL BENEFICIARIO NON POTRÀ BENEFICIARE DEL FINANZIAMENTO (ES. PROGETTAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SOPRA SOGLIA)**
- RACCOMANDAZIONE: *Il potenziale Beneficiario deve elaborare un cronoprogramma ampio e documentato organico in grado di rappresentare, in maniera coerente, l'insieme delle variabili attuative e di spesa del progetto. Particolare rilevanza avranno, inoltre, le informazioni relative allo stato dell'arte e alle tempistiche circa le procedure di appalto ed eventuali alert prevedibili in sede di candidatura dell'operazione che possano avere impatto sull'implementazione del progetto.*

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ

- **MATURITA' PROGETTUALE:** Per maturità progettuale è da intendersi principalmente l'appaltabilità dei lavori nel breve periodo.
- Questo fattore deve essere inteso attraverso una lettura combinata di più variabili: oltre a quelli legati alla presenza di autorizzazioni amministrative, normative e/o ambientali è, quindi, da valutare il livello di progettazione.
- In base al Dlgs. 36/2023, **i due livelli di progettazione con ipotesi di appalto integrato** (*discussi nella prima parte*)

Grazie per l'attenzione

Avv. Massimo Petrucci

SLP Legal Consulting S.t.a.r.l.

massimo@studiolegalepetrucci.it